



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 21 dicembre 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Bergamo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 161/2022 - Partecipazione di un socio professionista avvocato in STP multidisciplinare

L'Ordine di Bergamo chiede se sia possibile la partecipazione di un socio professionista avvocato in STP multidisciplinare, con attività prevalente individuata in quella propria della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile, la cui compagine societaria risulterebbe così composta:

- un socio professionista ragioniere commercialista;
- un socio professionista avvocato;
- due soci non professionisti.

A tal proposito, per quanto attiene alla partecipazione del socio avvocato in STP *ex lege* n. 183/2011, si osserva come il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF), con parere reso il 25 maggio 2016, n. 64, richiamando la specialità della professione forense e della società di avvocati, abbia ritenuto non applicabile a queste ultime la disciplina generale recata dalla legge n. 183/2011, bensì quella recata dall'art. 5¹ della legge n. 247/2012, al tempo vigente, con i corollari che: *1)* l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria sia riservato in via esclusiva agli avvocati o alle STA composte e partecipate esclusivamente da avvocati, *2)* l'esercizio della professione forense non è consentito a società multidisciplinari.

Attualmente la disciplina della STA è recata dall'art. 4-bis della legge n. 247/2012², espressamente dedicato all'esercizio della professione forense in forma societaria, che, colmando una lacuna della previgente normativa sulle società tra avvocati, consente che alla STA partecipino soci non avvocati. Come è noto, il richiamato art. 4 - bis è stato oggetto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione

¹ L'art. 5 della legge n. 247/2012 è stato abrogato dall' art. 1, comma 141, lett. c), della legge 4 agosto 2017, n. 124.

² L'articolo è stato inserito a opera della legge n. 124 del 2017, art. 1, comma 141, e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017.

(SS.UU.19 luglio 2018 n. 19282) la quale, dopo aver ribadito che il carattere speciale dell'art. 4-bis della legge professionale degli avvocati fa sì che tale disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione recata dall'art. 10 della L. n. 183/2011, ha chiarito come sia attualmente consentito, ancorché in stretta aderenza alle previsioni contenute nel summenzionato art. 4 – bis della legge n. 247/2012, costituire STA multidisciplinari, non essendo riservata la partecipazione a tale società esclusivamente a soci iscritti all'albo degli avvocati.

Alla luce di tanto, si ritiene, senza alcun dubbio, che l'avvocato, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento della professione forense, possa partecipare alla STP costituita *ex lege* n. 183/2011 senza assumere la qualifica di socio professionista (ad esempio, come socio per finalità di investimento).

Tuttavia, la peculiarità del caso rappresentato per cui la società tra professionisti verrebbe attratta nella disciplina della STA per il sol fatto di contare tra i soci professionisti un socio avvocato - che, peraltro, potrebbe partecipare al capitale sociale in misura minima - mostra la scarsa duttilità del modello STA al di fuori del paradigma tracciato nell'art. 4-bis della legge n. 247/2012 che ha come obiettivo di evitare che l'esercizio della professione forense possa essere esercitato da società gli statuti delle quali non presentino i requisiti della legge.

Sotto questo angolo prospettico, in ordine all'oggetto sociale delle STA, giova osservare come l'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 247/2012, non contenga previsioni circa l'esclusività del medesimo. L'oggetto sociale della STA, stando al tenore letterale della disposizione, dovrebbe coincidere con l'esercizio della professione forense. Essendo ammesse STA multidisciplinari, nelle STA composte anche da professionisti iscritti in Albi differenti da quello forense, l'oggetto sociale dovrebbe includere le rispettive attività professionali, dal momento che ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3, l'incarico conferito alla STA può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente. Effettuando un parallelismo con la disciplina della STP multidisciplinare *ex lege* n. 183/2011, inoltre, potrebbe concludersi che, nelle STA multidisciplinari, l'esercizio della professione forense debba rappresentare l'attività prevalente dedotta nell'oggetto sociale.

La ricostruzione sopra esposta appare confermata da quanto espresso dal CNF il quale, in risposta ad un quesito sul tema formulato dal Consiglio nazionale, con parere prot. 5853 del 15.12.2022, che si allega, ha confermato il sopra citato parere 25 maggio 2016, n. 64.

Cordiali saluti.

Elbano de Nuccio

